

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4634 del 10/10/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta GARAVINI LUIGI con sede legale e impianto in Comune di Forlì - Via Palazzina n. 3. Autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4784 del 10/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **GARAVINI LUIGI** con sede legale e impianto in Comune di **Forlì - Via Palazzina n. 3**. Autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti.

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che la ditta **GARAVINI LUIGI** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di **Forlì - Via Palazzina n. 3**, con Delibera di G.P. n. 145/30097 del 31.03.2009, come modificata con Delibera di G.P. n. 298/63900 del 29.06.2010, avente validità fino al 31.03.2019;

Vista l'istanza di rinnovo senza modifiche della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, acquisita al PGFC n. 15777 del 03.10.2018, come regolarizzata con documentazione pervenuta in data 11.10.2018 acquisita al PGFC n. 17572 del 11.10.2018 e in data 12.10.2018, acquisita al PGFC n. 17790 del 16.10.2018 presentata dalla ditta **GARAVINI LUIGI** per l'impianto in oggetto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **GARAVINI LUIGI** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota nota PGFC n. 17843 del 16.10.2018;

Dato atto che con DET-AMB-2019-1538 del 28/03/2019 la scrivente Arpae-SAC ha rilasciato la proroga dell'autorizzazione suddetta fino al 30.09.2019 in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in oggetto, revocando inoltre l'operazione R5 sul codice EER 170302 di cui al ciclo B della tabella di cui al punto 14, lett. b) della Delibera di G.P. n. 145/30097 del 31.03.2009 e s.m.i. a seguito del mancato adeguamento da parte della ditta al D.M. 69/18 entro i termini disposti dal decreto stesso;

Precisato che per il medesimo sito:

- la ditta è in possesso di AUA rilasciata con DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017 comprensiva delle seguenti autorizzazioni:
 1. comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 relativa ad una porzione del sito distinta da quella relativa al recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
 2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 relativa sia all'impianto in regime di procedura semplificata sia all'impianto in regime di procedura ordinaria;
 3. autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale relativa sia all'impianto in regime di procedura semplificata sia all'impianto in regime di procedura

ordinaria;

4. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale derivanti dagli uffici a servizio sia dell'impianto in regime di procedura semplificata sia dell'impianto in regime di procedura ordinaria;
 5. valutazione di impatto acustico relativa sia all'impianto in regime di procedura semplificata sia all'impianto in regime di procedura ordinaria;
- la ditta nella seduta della Conferenza dei Servizi del 20.12.2018 ha confermato l'intenzione di mantenere separate dall'autorizzazione in oggetto, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi ricomprese nell'AUA sopra citata;

Vista l'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 20.12.2018, con la quale tra l'altro:

- si è ritenuto che le autorizzazioni indicate potessero essere mantenute nell'AUA vigente e ha precisato che l'istruttoria del procedimento in oggetto avrebbe riguardato pertanto esclusivamente gli aspetti relativi alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.
- si è ritenuto necessario acquisire specifica documentazione integrativa, con particolare riferimento alla necessità da parte della ditta di rivedere le operazioni di recupero effettuate presso l'impianto valutando la conformità delle stesse al D.M. 05/02/98, in quanto non è più possibile autorizzare operazioni diverse da quelle previste dal D.M. 05.02.98 per le rispettive tipologie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 che non consente alle Regioni di rilasciare autorizzazioni "caso per caso";

Vista la nota PG n. 3338 del 10.01.2019, con la quale è stato chiesto alla ditta di trasmettere la documentazione integrativa richiesta nella seduta della Conferenza del 20.12.2018;

Vista la richiesta di proroga di 60 giorni per presentare la documentazione integrativa suddetta, avanzata dalla ditta **GARAVINI LUIGI** con nota acquisita al PGFC n. 38827 del 11.03.2019;

Dato atto che con nota PG n. 40870 del 13.03.2019 lo scrivente SAC di Arpae ha accolto la richiesta avanzata precisando che i termini del procedimento sarebbero rimasti interrotti per ulteriori 60 giorni rispetto a quelli concessi;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta **GARAVINI LUIGI** in data 10.05.2019, acquisita al PG n. 75107 del 13.05.2019, completata in data 28.08.2019, con documentazione acquisita al PG n. 133366 del 29.08.2019;

Dato atto che nella seduta della Conferenza del 13.09.2019 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha informato che per l'impianto risultava un CPI valido volturato alla ditta R.M.P. Recupero S.r.l. e che pertanto la Conferenza venuta a conoscenza della presenza di due imprese nello stesso sito ha aggiornato i propri lavori al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti;

Vista l'ulteriore documentazione presentata dalla ditta **GARAVINI LUIGI** in data 24.09.2019 e 25.09.2019, acquisita ai PG n. 147155 e 147157 del 25.09.2019, a seguito di quanto emerso nella seduta del 13.09.2019, con la quale in particolare è stata presentata la seguente documentazione:

1. documentazione con la quale la ditta chiede di essere autorizzata esclusivamente a tipologie di rifiuti

previste dal D.M. 05.02.98, riducendo sostanzialmente codici e quantitativi di rifiuti gestiti presso l'impianto, come da tabella riportata nel dispositivo del presente atto;

2. nota congiunta a firma del titolare della ditta Garavini Luigi e del legale rappresentante della ditta RMP Recuperi S.r.l. da cui risulta quanto segue:
 - dal 18/01/2019 la ditta Garavini Luigi ha ceduto il ramo d'azienda relativo agli inerti vergini e il ramo di azienda relativo alle operazioni di recupero rifiuti alla ditta RMP Recuperi S.r.l.. Unitamente ai rami d'azienda sono stati ceduti i beni e il personale;
 - il ramo d'azienda relativo alla gestione rifiuti diventerà operativo solo successivamente alla volturazione delle autorizzazioni art. 208 e AUA mentre il ramo d'azienda relativo agli inerti era da subito operativo, come risulta dall'atto notarile allegato alla documentazione trasmessa;
 - per l'anno 2019 la ditta RMP Recuperi S.r.l. non ha utilizzato l'impianto per le proprie lavorazioni, ma si è occupata esclusivamente della commercializzazione delle m.p.s. prodotte dalla ditta Garavini Luigi; l'impianto di recupero rifiuti è stato utilizzato unicamente dalla ditta Garavini Luigi;
 - la ditta Garavini Luigi utilizza gli impianti e il personale della ditta terza mediante nolo a caldo;
 - la ditta RMP Recuperi S.r.l. è intenzionata a chiedere la voltura delle autorizzazioni ambientali non appena la ditta Garavini Luigi avrà ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione art. 208;
 - viene chiesto di limitare la durata dell'autorizzazione a 2 anni;

Acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 03.10.2019, come formalizzata con nota PG n. 152513 del 04.10.2019;

Dato atto che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nell'ambito della seduta della Conferenza del 03.10.2019, a seguito della visione dell'atto notarile, chiede che vengano chiariti i quantitativi di gasolio ad uso autotrazione in detenzione; nel caso superassero i 5000 l autorizzati dovrà essere presentata una nuova SCIA;

Considerato che la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, ha concluso la seduta del 03.10.2019 esprimendo **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che il Comune di Forlì non ha fatto pervenire il proprio parere entro la fine della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha presenziato alla Conferenza medesima, e pertanto si considera acquisito l'assenso senza condizioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90;

Precisato che il Comune di Forlì alle ore 13:37 del 03/10/2019 ha comunque inviato il proprio parere, protocollato con n. PG/2019/153388 del 07/10/2019, e che come evidenziato dal verbale della Conferenza tale parere è stato inviato a lavori conclusi;

Dato atto che tale parere riporta testualmente quanto segue:

"... è stata attestata la conformità urbanistica delle attività oggetto di autorizzazione nel sito delle operazioni di trattamento rifiuti nell'area di proprietà della ditta Garavini Luigi sita in Via Palazzina n. 3, fermo restando:

- *l'obbligo di presentare da parte del privato prima del rilascio dell'autorizzazione richiesta, adeguate planimetrie dalle quali si evinca in modo semplice l'assenza di interferenze con le zone [1] e [27] di cui alla Tavola P27 di RUE;*
- *l'obbligo di rispettare il richiamato art. 65 delle NTA di RUE nonché le prescrizioni e i vincoli*

relativi alle suddette zone [1] e [27];

Da punto di vista acustica si riconferma quanto già espresso nell'ambito del procedimento di AUA determina dirigenziale Arpae 2017-2774 del 31.05.2017 con scadenza al 07/06/2032.

Si chiede di dar seguito al progetto di bonifica dell'area interessata dal suddetto Conglochem (delibera di Giunta Comunale n. 122 del 16.05.2013)";

Considerato che la forma condizionata del parere favorevole, ai sensi di quanto disposto dalla L. 241/90, fa riferimento esclusivamente a prescrizioni da inserire nell'autorizzazione, e che pertanto:

- l'obbligo di presentazione delle planimetrie prima del rilascio dell'autorizzazione, riportato dopo la dichiarazione da parte del Comune dell'attestata conformità urbanistica, non può costituire condizione autorizzativa; inoltre sulla planimetria dell'impianto acquisita al PG n. 154126 del 08.10.2019 sono individuate specificatamente le aree oggetto di bonifica e dell'impianto di betonaggio;
- l'obbligo del rispetto dell'art. 65 delle NTA del RUE, che fa riferimento:
 - alle attività ammissibili nella zona D6, fra le quali è ricompresa l'attività di recupero rifiuti inerti oggetto della presente autorizzazione, non può essere espresso mediante prescrizione nel presente atto in quanto la compatibilità della attività è presupposto al rilascio dell'autorizzazione stessa;
 - alle prescrizioni e ai vincoli relativi alle zone (1) e (27), relative rispettivamente al progetto di bonifica approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122/2013 e all'impianto di betonaggio, attualmente inattivo, non può essere espresso mediante prescrizione della presente autorizzazione in quanto tali attività non sono inerenti al procedimento in oggetto;

Dato atto infine che il progetto di bonifica non riguarda l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ed il relativo procedimento è di competenza del Comune di Forlì, e che pertanto il richiamo riportato all'ultimo capoverso del parere sopra riportato andava semmai, e con procedimento diverso e separato, indirizzato al titolare del progetto medesimo e non alla scrivente Arpae;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, non opportuno inserire nella presente autorizzazione gli obblighi indicati nel parere del Comune di Forlì, in quanto obblighi già previsti dalla normativa urbanistica del Comune o relativi ad aree presenti nel sito ma non inerenti al procedimento in oggetto, oltre ad essere pervenuti successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza;

Acquisita al PG n. 154126 del 08.10.2019, la planimetria dell'impianto rettificata a seguito della richiesta della Conferenza del 03.10.2019, trasmessa dalla ditta **GARAVINI LUIGI** in data 07.10.2019;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Elaborati acquisiti al PG n. 147155 del 25.09.2019

1. Nota esplicativa a firma congiunta della ditta GARAVINI LUIGI e della ditta RMP Recuperi S.r.l., come meglio esplicata nella nota acquisita al PG n. 154126 del 08.10.2019

Elaborati acquisiti al PG n. 147157 del 25.09.2019

2. Manuale operativo, regolarizzato mediante apposizione di firma con documentazione acquisita al

PG n. 154849 del 09.10.2019

Elaborati acquisiti al PG n. 154126 del 08.10.2019

3. Planimetria, datata settembre 2019, scala 1:1000, a firma del geol. T. D'Angeli
4. Allegato rifiuti, datato settembre 2019, scala 1:500, a firma del geol. T. D'Angeli

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Vista la sopraccitata nota acquisita al PG. n. 153388 del 07.10.2019, con cui il Comune di Forlì ha attestato la conformità urbanistica delle attività in oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione unica in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 03.10.2019, precisando che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente la gestione rifiuti, mantenendo le altre autorizzazioni ambientali all'interno dell'AUA rilasciata con DET-AMB-2017-2774 del 31/05/2017;

Evidenziato che il presente atto avrà una validità di due anni, come richiesto dalla ditta **GARAVINI LUIGI** con documentazione acquisita ai PG n. 147155 del 25.09.2019;

Acquisito al PG n. 150448 del 01.10.2019 il certificato del Casellario Giudiziale del titolare della ditta **GARAVINI LUIGI**;

Dato atto che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 08.10.2019, la ditta **GARAVINI LUIGI** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva prevede, tra l'altro, che per l'operazione di recupero R5 l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto espressa in tonnellate per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €) per i rifiuti non pericolosi;

Dato atto che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente all'operazione di recupero R5 sarà pari a 6.400 t/anno;

Considerato pertanto che l'importo della garanzia finanziaria, da prestare a favore di Arpaè, determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a: $6.400 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \mathbf{€ 76.800,00}$

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **GARAVINI LUIGI**, con sede legale e impianto in Comune di **Forlì – Via Palazzina n. 3**, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti, alle seguenti condizioni;
2. di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 2.a) entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere ripresentato ad Arpae -SAC l'Allegato 4 – **Procedure di accettazione dei rifiuti definiti “codici a specchio”**, datato e firmato, rettificato come di seguito riportato:

a) non è presente, nell'elenco delle norme in materia di classificazione dei rifiuti il vigente Regolamento 2017/997/UE per la caratteristica di pericolo HP14; b) non risulta idonea la tempistica relativa al campionamento dei rifiuti al fine della classificazione effettuata dal produttore, prima di ogni nuovo conferimento, in quanto a pag. 1 risulta ogni 12 mesi, mentre a pag. 3 risulta non superiore a 24 mesi; c) non sono presenti le modalità di campionamento, di omologa o di accettazione dei rifiuti distinte per lotti di produzione/conferimento; d) chiarire il caso dei rifiuti conferiti occasionalmente esposto come un Nota Bene a pag. 3; e) anche se menzionata come presente, non è esplicitata la procedura di respingimento dei carichi di rifiuto in ingresso all'impianto.
 - 2.b) nell'impianto di frantumazione potrà essere effettuata esclusivamente l'attività di recupero rifiuti così come autorizzata con il presente atto;
 - 2.c) i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	Tipologie di rifiuti D.M. 05.02.98 e s.m.i.	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Quantitativo annuo autorizzato (dal 01/01 al 31/12)
A	7.1	170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 - R5	210 t	1.400 t/anno
B	7.6	170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 - R5	200 t	5.000 t/anno

2.d) l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale operativo e alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori secondo gli elaborati citati in premessa;

2.e) lo stoccaggio materiali inerti in cumuli (sia che trattasi di rifiuti che di m.p.s.) in aree non previste sulla planimetria relativa alle emissioni in atmosfera di cui all'AUA vigente potrà avvenire solo successivamente all'espletamento delle procedure di modifica dell'AUA vigente;

2.f) i materiali derivanti dall'attività di recupero R5 per poter essere considerati materia prima secondaria (m.p.s.) devono presentare le seguenti caratteristiche:

- l'attività di frantumazione e macinazione dei rifiuti di cui alla **Riga A** della tabella sopra riportata dà origine ad una materia prima secondaria per l'edilizia se con **eluato del test di cessione** conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 05.02.1998 così come modificato dal D.M. 186/06 e con **caratteristiche conformi all'allegato C** della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- i rifiuti classificati con codice EER 170302 (riga B) devono essere gestiti conformemente al D.M. 69/18. Il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 su tali rifiuti cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "**granulato di conglomerato bituminoso**" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad Arpa e Arpa Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

2.g) qualora al termine dell'attività di recupero i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche sopra descritte dovranno essere conferiti, quali rifiuti, ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

2.h) al fine di permettere una successiva corretta modalità di gestione dei materiali ottenuti, durante le fasi di stoccaggio, prima e dopo il trattamento, e quelle di frantumazione e macinazione, dovrà essere evitata ogni possibile commistione fra le attività di recupero previste per le diverse tipologie di cui al D.M. 05.02.98;

2.i) la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire una agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;

2.j) il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un

anno;

- 2.k) dovranno essere conservate per almeno 5 anni, dalla data di avvenuto conferimento e annotazione sul registro di carico/scarico dei rifiuti, le "Omologhe" di accettazione dei rifiuti EER definiti "*codici a specchio*" integrate con le relative analisi di classificazione, corredate dai verbali di campionamento, periodicità delle omologhe, riferimento dei lotti di produzione, e quant'altro documento reso utile per la definizione del rifiuto;
- 2.l) dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla data di produzione, la documentazione attestante le verifiche effettuate per determinare le caratteristiche delle MPS ottenute e degli end of waste;
- 2.m) ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DM 05/02/1998, le **MPS** prodotte dalle attività di recupero **restano sottoposte al regime dei rifiuti**, se non destinate in **modo effettivo ed oggettivo** all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- 2.n) dovrà essere garantita un'adeguata pulizia e manutenzione dell'impianto di frantumazione, con particolare riferimento al trattamento di rifiuti di una tipologia diversa dai rifiuti della tipologia trattata successivamente;
- 2.o) dovrà essere garantita un'adeguata pulizia e manutenzione dei piazzali di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, così pure delle corsie di transito interne all'impianto;
- 2.p) le aree di stoccaggio di tutti i rifiuti (autoprodotti o prodotti da terzi) dovranno essere adeguatamente segnalate con il posizionamento di segnaletica ben visibile, verticale e/o orizzontale, indicante i codici EER dei rifiuti, la tipologia di lavorazione di appartenenza degli stessi e quant'altro possa rendersi utile;
- 2.q) le aree di stoccaggio delle varie MPS e EoW prodotte, dovranno essere delimitate e dovranno riportare adeguata segnaletica ben visibile, verticale e/o orizzontale, con le caratteristiche del materiale ottenuto dalla lavorazione e le informazioni relative al lotto di produzione;
- 2.r) dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dal DM 28/03/2018, n. 69, in modo particolare quanto disposto dall'art. 3 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e dall'art. 4 per la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
- 2.s) alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite allo stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati;
3. di stabilire che, nel termine perentorio di **60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- 3.a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 76.800,00**.

- 3.b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
- 3.c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
- *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
- 3.d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 3.e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 3.f) le dichiarazioni di cui alle lettere 3.d e 3.e sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della polizza;
- 3.g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- 3.h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida**;
4. di precisare che, come richiesto dalla ditta **GARAVINI LUIGI**, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 2 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06;
5. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
6. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;

7. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio, con particolare riferimento a quanto riportato in premessa;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
9. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune di Forlì, ad Atersir e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Carla Nizzoli

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.